

## Regolamento (CEE) n.1496/68 del Consiglio del 27 settembre 1968 relativo alla definizione del territorio doganale della Comunità

(in GUCE n.L 238/1 del 28 settembre 1968)

Il Consiglio delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235;

vista la proposta della Commissione;

visto il parere del Parlamento europeo;

visto il parere del Comitato economico e sociale;

considerando che la Comunità è fondata sopra un'unione doganale;

considerando che l'instaurazione dell'unione doganale è disciplinata, per l'essenziale, dalle disposizioni del titolo I, capo 1, del trattato; che tale capo comporta un insieme di prescrizioni precise, per quanto attiene in particolare all'abolizione dei dazi doganali fra Stati membri, alla fissazione e all'instaurazione progressiva della tariffa doganale comune, nonché alle modificazioni o alle sospensioni autonome dei relativi dazi; che, se l'articolo 27 prevede che gli Stati membri procedano, entro la fine della prima tappa e nella misura necessaria al ravvicinamento delle loro disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia doganale, l'articolo stesso non conferisce alle istituzioni della Comunità il potere di adottare disposizioni obbligatorie in materia; che un esame approfondito cui si è proceduto unitamente con gli Stati ha però posto in luce la necessità di determinare con regolamento il territorio doganale della Comunità;

considerando che l'unione doganale prevista dall'articolo 9 del trattato comporta un territorio doganale unico al quale gli atti comunitari, specialmente in materia di legislazione doganale, fanno espressamente riferimento;

considerando che il territorio doganale della Comunità comprende in linea di massima l'insieme dei territori degli Stati membri; che occorre però tener conto in particolare delle convenzioni internazionali stipulate da alcuni Stati membri prima dell'entrata in vigore del trattato che hanno l'effetto di restringere o di estendere i loro territori doganali nonché del protocollo relativo al commercio interno tedesco e ai problemi che vi si connettono;

considerando che è opportuno non pregiudicare né il regime doganale applicabile alla piattaforma continentale, nonché quello applicabile alle acque e ai banchi situati tra il lido e la sponda o il limite delle acque territoriali, né le disposizioni applicabili in conformità delle norme comunitarie che saranno adottate in materia di zone franche;

ha adottato il presente regolamento:

### Articolo 1

Il territorio doganale della Comunità comprende i seguenti territori:

- il territorio del Regno del Belgio;
- i territori tedeschi in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, ad eccezione dell'isola di Helgoland e del territorio di Büsingen (trattato del 23 novembre 1964 tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione elvetica);
- il territorio della Repubblica francese, ad eccezione dei territori d'oltremare;
- il territorio della Repubblica italiana, ed eccezione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia nonché delle acque nazionali del Lago di Lugano racchiuse tra la sponda ed il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio;
- il territorio del Granducato del Lussemburgo;
- il territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi.

### Articolo 2

I territori indicati nell'allegato e situati fuori dal territorio degli Stati membri sono considerati come parte del territorio doganale della Comunità, in ragione dell'esistenza di convenzioni e trattati ad essi applicabili.

### Articolo 3

Le disposizioni del presente regolamento non portano pregiudizio al regime attuale del commercio interno tedesco ai sensi del protocollo relativo a tale commercio ed ai problemi che vi si connettono, ed in particolare alla regolamentazione tedesca vigente nel territorio doganale tedesco.

### Articolo 4

Il presente regolamento non pregiudica:

- né il regime doganale applicabile alla piattaforma continentale, nonché quello applicabile alle acque e ai banchi situati tra il lido o la sponda e il limite delle acque territoriali.
- né le disposizioni applicabili in conformità delle norme comunitarie che saranno adottate in materia di zone franche.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 1968.

***Allegato***

1. **GERMANIA:**

I territori austriaci di Jungholz e Mittelberg quali sono definiti dai seguenti trattati:  
per quanto riguarda Jungholz: trattato del 3.5.1868 (Bayerisches Regierungsblatt 1868, pagina 1245),  
per quanto riguarda Mittelberg: trattato del 2.12.1890 (Reichsgesetzblatt 1891, pagina 59).

2. **FRANCIA:**

Il territorio del Principato di Monaco quale è definito dalla convenzione doganale, firmata a Parigi il 18 maggio 1963  
(Journal officiel del 27.9.1963, pagina 8679).

3. **ITALIA:**

Il territorio della Repubblica di San Marino quale è definito dalla convenzione del 31.3.1939 (legge del 6.6.1939,  
n.1220).